

**ALLEGATO 6**

**MODULO OFFERTA ECONOMICA**

Offerta economica relativa all'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di comunicazione del POR FESR 2014/20 per il triennio 2015/18. CIG 62113876B3.

BASE DI GARA: € 553.000,00 (IVA ESCLUSA)

Descrizione della prestazione	Prezzo Totale (Euro) IVA esclusa In cifre In lettere
Servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di comunicazione del POR FESR 2014/20 per il triennio 2015/18.	..... .....
Oneri per la sicurezza del personale impiegato nei servizi	Euro 0,00 Euro Zero/00
<b>TOTALE GENERALE, IVA ESCLUSA</b>	<b>in cifre</b> ... .. <b>in lettere</b> ... ..

La sottoscritta società elegge il proprio domicilio legale in:

.....  
 .....

Data

Firma

## **ALLEGATO 7**

### **Schema di riferimento per CAUZIONE PROVVISORIA**

#### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'art. 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.

#### **Art. 2 - Durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;
- c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altro operatore economico;
- d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

#### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

#### **Art. 5 – Surrogazione**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

#### **Art. 7 - Premio o Commissione**

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**SCHEDA TECNICA**

## **ALLEGATO 8**

### **Schema di riferimento per Cauzione definitiva (per la stipula del contratto)**

#### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e comunque al pagamento delle seguenti somme:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impegnati nella realizzazione delle prestazioni;
- d) il rimborso delle spese per eventuali verifiche ispettive disciplinate dal contratto sostenute dalla stazione appaltante in luogo del Contraente;
- e) le somme maturate a seguito dell'applicazione di penali a carico del Contraente.

#### **Art. 2 - Durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

#### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
  - b) 10% dell'importo contrattuale aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% ed aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso sia superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 113, comma 1 e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**Art. 5 – Surrogazione**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

**Art. 7 - Premio o Commissione**

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

**Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**SCHEDA TECNICA**

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria e riporta i dati necessari alla sua attivazione. La sottoscrizione della scheda tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nella garanzia fidejussoria.

**ALLEGATO 9****MODULO DI RICHIESTA PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Raccomandata A/R (anticipata via fax al n. 071 8063037)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di comunicazione del POR FESR 2014/20 per il triennio 2015/18. CIG 62113876B3.

Alla Regione Marche  
P.F. Politiche comunitarie e autorità di  
gestione FESR e FSE  
Via Tiziano, 44  
60125 ANCONA

Il sottoscritto ..... (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e documento d'identificazione), in qualità di legale rappresentante della ....., con sede legale in ....., iscritta alla CCIAA di ... al n. ... , partita IVA ..., giusti poteri allo stesso conferiti da ... (generalità dell'accompagnatore ed estremi del documento d'identità)

**chiede**

di prendere visione dei seguenti documenti:

1. oggetto del documento: .....
  - a. destinatario del documento ... ..
  - b. data del documento ... ..
  - c. autorità che ha emanato il documento ... ..
  - d. procedimento a cui il documento è relativo ... ..
  - e. ulteriori elementi utili all'identificazione ... ..
  - f. richiesta di copia SI  NO
- 
2. oggetto del documento ... ..
  - a. destinatario del documento ... ..
  - b. data del documento ... ..
  - c. autorità che ha emanato il documento ... ..
  - d. procedimento a cui il documento è relativo ... ..
  - e. ulteriori elementi utili all'identificazione ... ..
  - f. richiesta di copia SI  NO

Al riguardo dichiara che l'interesse alla visione della predetta documentazione è connesso alla tutela della seguente situazione giuridicamente rilevante: .....

A sostegno della richiesta allega i seguenti documenti: .....

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., acconsente al trattamento dei propri dati personali per l'esercizio del diritto di accesso.

Data .....

Firma del richiedente .....

**ALLEGATO 10**

**MODELLO G.A.P.**  
**(Art. 2 Legge del 12/10/1982 n. 726 e Legge del 30/12/1991 n. 410)**

<input type="text"/> Ufficio Segnalante (*)	<input type="text"/> C.I.G. (*)	<input type="text"/> Lotto/Stralcio (*)	<input type="text"/> Anno(*)
--	------------------------------------	--	---------------------------------

**IMPRESA PARTECIPANTE**

<input type="text"/> Partita IVA (*)			
<input type="text"/> Ragione Sociale(*)			
<input type="text"/> Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)			<input type="text"/> Prov.(*)
Sede Legale (*) <input type="text"/>		Cap/Zip: <input type="text"/>	
<input type="text"/>			
Codice Attività(*): <input type="text"/>	Tipo d'Impresa(*): Singola <input type="checkbox"/>	Consorzio <input type="checkbox"/>	Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>
<input type="text"/> Volume Volume di Affari	<input type="text"/> Capitale Sociale	Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>	

**LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE**

<input type="text"/> Tipo Carica (*)	<input type="text"/> Codice Fiscale (*)	
<input type="text"/> Cognome(*)		
<input type="text"/> Nome (*)	<input type="text"/> Sesso(*)	<input type="text"/> Data nascita(*)
<input type="text"/> Luogo nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)		<input type="text"/> Prov.(*)
<input type="text"/> Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)		<input type="text"/> Prov.(*)
<input type="text"/> Indirizzo(*)		<input type="text"/> CAP/ZIP:
<input type="text"/> Comune (*)		

**N.B.**

- 1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
- 2) (\*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

Timbro e Firma  
 del Legale Rappresentante

## ALLEGATO 11

## REGIONE MARCHE

**D.LGS. N. 163/2006 E S.M. - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL POR FESR 2014/20 PER IL TRIENNIO 2015/18. BASE D'APPALTO € 553.000,00 (IVA ESCLUSA). CIG 62113876B3.**

\* \* \*

**PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

## PREMESSE

## VISTI

L'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”*

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”* e il successivo articolo 17 che dispone che *“Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.”*

PRESO E DATO ATTO CHE la Regione Marche, con nota n. 387557 in data 12/6/2013 del Dirigente della P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ha disposto che *“fino all'adozione di uno specifico regolamento di comportamento, lo stesso Codice rappresenta il parametro di riferimento direttamente applicabile.”*

VISTA la delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.

VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).



VISTI, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone che “*Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici*”.

VISTO, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che “*Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*

- *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- *sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.*

VISTO, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” che dispone che “*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.*”.

VISTA la delibera n. 43 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento al punto 5.4. “Patti d’integrità”.

VISTO l’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che “*1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 2... Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.*”

VISTO l’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che “*La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla*

*provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”*

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “ 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”

#### PRESO E DATO ATTO CHE

- ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
  - Stazione Appaltante;
  - operatore economico;
- il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
- la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

##### ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
- La Stazione appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
- La Stazione appaltante si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

##### ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

- L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del "Codice", la Stazione appaltante ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it). L'operatore economico si impegna a trasmettere copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

2. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
4. L'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. È fatto salvo il caso in cui l'operatore economico dimostri, allegando, a pena di inammissibilità, già in sede di offerta o di candidatura, la documentazione atta a comprovare l'impossibilità di partecipare alla procedura, in generale, nella modalità dell'associazione temporanea e, in particolare, in quella sola peculiare modalità integrante il sovradimensionamento. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, l'operatore economico è consapevole ed accetta che la Stazione appaltante sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
  - a. intrecci personali tra gli assetti societari
  - b. valore delle offerte in generale
  - c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili
  - d. provenienza territoriale delle offerte
  - e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
  - f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

**ARTICOLO 3 – Sanzioni**

1. La Stazione appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [regione.marche.economato@emarche.it](mailto:regione.marche.economato@emarche.it);
2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria.
3. La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
4. La Stazione appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
5. La Stazione appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
6. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
  - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con la stazione appaltante
  - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
  - c. esclusione dalle procedure indette dalla Stazione appaltante per un periodo di tre anni
  - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.
7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

**ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti**

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali



**REGIONE MARCHE**  
*SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE*  
P.F. POLITICHE COMUNITARIE  
AUTORITÀ DI GESTIONE F.E.S.R. E F.S.E.

stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti della stazione appaltante.

LA STAZIONE APPALTANTE

L'OPERATORE ECONOMICO